

ATTI

UNIONE DEI COMUNI
"CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA"

tra i Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico

CORPO POLIZIA LOCALE

P.tta dei Storti n.11 - Dolo (VE) ☎ 041-410769- fax 041-413027-

§ P.IVA 03412000279 §

ORDINANZA N. 112

Dolo, 7/11/2005

Prot. n.8589/8

Oggetto: istituzione limite di velocità 20 Km/h in via Brusaura, strada di accesso alla scuola media inferiore e alla materna, del Comune di Dolo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravvisata la necessità di istituire un limite di velocità di 20 km/h in via Brusaura nel tratto di strada che conduce alla scuola media inferiore e alla materna, anche su segnalazione dell'Assessore ai LL.PP. e di alcuni consiglieri comunali, vista la presenza di tre plessi scolastici nella zona che comportano un abbondante afflusso di bambini e avuto riguardo alle caratteristiche della strada in particolare all'assenza di adeguati marciapiedi;

Richiamata la determinazione del Responsabile del settore Polizia Municipale n. 143 del 4/6/2004 con la quale è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento riguardante la segreteria, il rilascio di permessi, l'adozione di ordinanze, l'assunzione di impegni e relative liquidazioni, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto l'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

ORDINA

Nel Comune di Dolo:

1. Di istituire il limite di velocità di 20 km/h in via Brusaura nel tratto di strada che conduce alla scuola media inferiore e alla materna, per le motivazioni in premessa indicate;
2. L'Ufficio Tecnico, settore LL.PP., del Comune di Dolo è incaricato di collocare la segnaletica necessaria, che dovrà essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada;
3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
4. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare il dispositivo del presente provvedimento.

Il presente atto:

- È affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- E' impugnabile avanti al TAR di Venezia entro i termini di 60 giorni dalla pubblicazione;
- E' impugnabile, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/92.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Dir. Belinda Destro